



**OGGETTO: ATTO N. 76 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale”.**

**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE  
(Relatore Consigliere Luca Barberini)**

Il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale di iniziativa della Giunta Regionale concernente la Istituzione dell'ATER Regionale è finalizzato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi generali del funzionamento dell'amministrazione regionale ed endoregionale. Nell'ultimo decennio, l'intervento pubblico nel settore abitativo è stato fortemente influenzato dai profondi mutamenti istituzionali che hanno attribuito una potestà legislativa programmatica in materia di politiche abitative.

L'iter è iniziato con legge 59/1997, con il d.lgs. 112/98 e successivamente con la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) che ha attribuito alle regioni la competenza a programmare in autonomia e in coerenza con gli indirizzi concordati in Conferenza Stato – Regioni, stabilendo priorità e forme di intervento più rispondenti ai bisogni territoriali e sociali. Con legge n. 23 del 2003 la Regione Umbria ha radicalmente modificato il processo di programmazione regionale nel settore.

L'obiettivo primario conseguito è stato l'aumento dell'offerta degli alloggi anche se non di ERP a canone più basso del mercato e la politica fiscale della scala (sgravi, incentivi...). Questo disegno strategico è stato avviato con la l.r. 11/2002 che ha trasformato gli IERP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale ATER.

La legge 11 del 2002 ha trasformato i suddetti IERP in enti pubblici economici.



Sono state affidate alle due Aziende (ATER) oltre al compito di realizzazione e gestione del patrimonio pubblico da destinare a nuclei familiari economicamente svantaggiati nuove funzioni che hanno garantito loro la possibilità di fruire di tutte le opportunità alla stessa stregua degli altri operatori privati.

Alle attuali aziende provinciali va riconosciuto di aver saputo coniugare le finalità sociali del patrimonio pubblico di edilizia residenziale destinato a garantire una soluzione abitativa alle categorie sociali più deboli con la necessità per le due aziende di ricavare risorse adeguate per coprire le spese di gestione e conservazione in buono stato manutentivo degli alloggi.

Molte nuove abitazioni a canone sociale sono state costruite, è stata effettuata una manutenzione costante del patrimonio esistente e sono stati realizzati i programmi di riqualificazione urbana in particelle nei centri storici.

L'attuale situazione socio – economica, le manovre messe in atto dal Governo per il superamento della crisi, la riduzione sensibile delle risorse disponibili richiedono anche per la nostra amministrazione una riflessione attenta ed oculata sull'organizzazione della macchina pubblica regionale, sulle potenzialità di semplificare l'azione politico-amministrativa nonché sugli strumenti che possano ridurre la spesa derivante dall'attuale impianto.

Il Disegno di legge all'esame dell'aula ha obiettivi chiari, precisi, verificabili e di indubbia utilità per il territorio regionale e per gli umbri:

1. Razionalizzazione, efficientamento e potenziamento con l'unificazione della struttura unica regionale; non vi è un giudizio negativo su i due ATER provinciali, tutt'altro, ma con l'unificazione vanno valorizzate a pieno le competenze e professionalità maturate dalle due strutture in questi anni;
2. riduzione dei costi della politica, della governance politica dell'azienda, con la soppressione, per effetto della riunificazione di un consiglio di amministrazione e di un collegio dei revisori;




3. nuove attività quali la possibilità di gestire il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali, la partecipazione a fondi immobiliari, destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana e l'espletamento di compiti affidati dalla Regione, ivi compreso le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;
4. un unico direttore generale con un risparmio del costo del 50%;
5. il coinvolgimento degli enti locali cui è riservata la nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione, (1 del comune di Perugia, 1 del comune di Terni ed 1 nominata dalla sezione regionale dell'ANCI);

In questo quadro si è provveduto mediante il disegno di legge all'esame che consta di n. 20 articoli, ad istituire un unica ATER regionale quale ente strumentale della Regione di natura economica con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile articolata in due unità operative ubicate nelle città di Perugia e Terni e con sede legale nella città di Terni e con competenze più aderenti alle necessità che emergono; sostanzialmente a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio economiche svantaggiate.

Le funzioni dell'ATER regionale sono ampliante rispetto agli attuali Ater provinciali: ad esempio, si prevede la realizzazione di interventi edilizi per la locazione permanente o temporanea per un periodo non inferiore a 8 anni; si prevede l'esecuzione di interventi sperimentali e programmi a contenuto innovativo con riferimento al risparmio energetico ed al riutilizzo di fonti rinnovabili, ecc.

Si è provveduto quindi alla riduzione delle due aziende provinciali in una unica Azienda regionale con conseguente diminuzione dei costi:



– **COSTI DELLA POLITICA** - un unico consiglio di amministrazione di 5 membri, un solo Presidente e tre revisori dei conti, ai quali viene corrisposta rispettivamente: una indennità mensile di carica in misura pari all'8% dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali ai componenti del Consiglio di amministrazione; una indennità mensile di carica in misura pari al 30% dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali al Presidente; una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe ai Revisori contabili;

– **COSTI DEL PERSONALE** – un unico direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, al quale viene corrisposta un trattamento economico non superiore al 70% di quello previsto per i Direttori della Regione. Rimangono in capo alla Giunta Regione comunque le funzioni di indirizzo e di controllo. Quelle di controllo vengono esercitate attraverso l'approvazione dei bilanci, dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti previsti all'art. 15, comma 1, lettera a)- regolamento di organizzazione con il quale disciplina la dotazione organica nonché le modalità di reclutamento e lettera b)- regolamento contabile per la gestione finanziaria.

L'Azienda è dotata di proprio personale nei limiti della dotazione organica stabilita. Il rapporto di lavoro del personale è regolato dalla contrattazione collettiva ed individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di Federcasa.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'azienda per il raggiungimento dei propri obiettivi sono finanziamenti assegnati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, dai canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, dai proventi derivanti dalla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare, dai fondi provenienti dall'assunzioni di mutui o di qualsiasi altra forma di accesso al credito nonché da altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni e da eventuali entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.



L'ATER regionale si dovrà dotare di un sistema informatizzato che utilizza procedure di “Open source” ai sensi della legge regionale 25 luglio 2006 n.11.

La legge in esame prevede un osservatorio regionale sulla condizione abitativa la cui funzione è assicurata dalla Direzione regionale ambiente ed ha il compito di monitorare il livello del fabbisogno abitativo, l'utenza del patrimonio abitativo, la consistenza del patrimonio pubblico, la redditività di tale patrimonio, l'andamento del mercato....Esso si raccorda con l'Osservatorio nazionale.

Con il presente disegno di legge viene abrogata quindi la legge 19.6.2002 n. 11, tuttavia gli organi in carica alla data del 1 agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31.12.2010; il nuovo Consiglio di amministrazione è nominato entro il 30 novembre 2010, ed esercita le proprie funzioni a partire dal 1 gennaio 2011. Nella prima seduta nomina il Direttore generale ed entro 60 giorni dalla data di insediamento adotta le norme regolamentari ed il bilancio di previsione.

Ciò premesso la I Commissione in data 20 luglio ha espletato una audizione dei soggetti più direttamente interessati e preso atto del parere consultivo espresso dalla III Commissione ha esaminato nelle sedute del 22 e 28 luglio u.s. l'atto in questione in sede referente, ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo così come risulta modificando dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.